

TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Simona Caterbi - Presidente

dott. Renato Cameli - Giudice Relatore

dott.ssa Maddalena Ghisolfi - Giudice

all'esito dell'udienza del 20.1.2026 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza dell'11.11.2025 - Giudice Rocchetti emessa nel procedimento cautelare in corso di causa r.g. 919/2024-1 tra:

A.Z. (c.f. (...)) rappresentato e difeso dell'avv. ...

PARTE RECLAMANTE

E

M.C.C. (C.F. (...)) rappresentata e difeso dall'avv. ...

PARTE RESISTENTE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso sul piano processuale che:

a) con ricorso ex artt. 669-quater e 700 c.p.c. depositato in data 16.10.2025, A.Z. - nell'ambito di giudizio di merito (R.G. n. .../2024, riunito a R.G. n. 919/2024) volto ad ottenere il riconoscimento del diritto di affidamento o di gestione condivisa del cane "Lola" - chiedeva al Tribunale di provvedere, in via anticipata e d'urgenza, al riconoscimento e al ripristino dei suoi diritti di visita, gestione e di accudimento dell'animale d'affezione; a supporto della propria domanda, deduceva che: quanto al requisito del "fumus boni iuris", le prove dichiarative avevano confermato la ricostruzione in fatto riportata nell'atto di citazione ovvero che "il cane Lola è stato preso durante la convivenza su decisione comune delle parti verso la fine del 2016, le quali si sono occupate congiuntamente prima e durante il matrimonio, della gestione, assistenza e cura del cane Lola il quale si è affezionato ad entrambi i suoi 'padroni'"; aveva convissuto con il cane "Lola" per 6 anni e 9 mesi ("dal 28.01.2017 fino al 11.09.2023 allorquando la sig.ra C. aveva impedito illegittimamente al sig.

Z. di rientrare in casa e di rivedere il cane"); il sig. Z. aveva redatto e spedito la domanda di affido, fatto passeggiare il cane e curato la vaccinazione e la profilassi; quanto al requisito del "periculum in mora", il cane "Lola" aveva ormai compiuto 9 anni (essendo nato il (...)) e stante l'aspettativa di vita media del cane di circa 11-12 anni; l'esercizio del diritto poteva essere pregiudicato dalla durata del giudizio ordinario;

b)instaurato previamente il contraddittorio si costituiva M.C.C., contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: la decisione di prendere in affidamento il cane era maturata, durante la convivenza con A.Z., affinché l'animale crescesse con la figlia minore propria della resistente; la ricostruzione del ricorrente era infondata; la gestione condivisa dell'animale tra i coniugi separati era inopportuna alla luce di dedotti comportamenti offensivi, minacciosi e violenti, con ingiustificate aggressioni, anche per futili motivi; tali comportamenti avevano indotto nella resistente uno stato di ansia e timore per la propria incolumità; per quei fatti, integranti il delitto di maltrattamenti aggravati ex art. 572, co. 1 e 2 c.p., il ricorrente era imputato davanti al Tribunale in sede penale;

c)all'esito della fase cautelare di primo grado, il Giudice, con ordinanza dell'11.11.2025, respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto del requisito della residualità; rilevava, in particolare, come gli animali domestici dovessero qualificarsi come beni mobili e, pertanto, erano soggetti alle ordinarie azioni a tutela del possesso (artt. 1168, 1170 c.c.), oltre che al rimedio cautelare tipico costituito dal sequestro giudiziario, non essendo esperibile azione ex art. 700 c.p.c. ;

d)avverso la decisione proponeva reclamo il sig. Z., contestando l'erronea configurazione dell'animale domestico come bene mobile, in particolare a seguito dell'approvazione della L. 6 giugno 2025, n. 82 nonché della Convenzione di Strasburgo e riportando giurisprudenza sul punto; conseguentemente, eccepiva la corretta applicazione dell'art. 700 c.p.c.; infine, contestava l'omessa considerazione del fumus e del periculum, riproponendo le argomentazioni già proposte in primo grado d)si costituiva C. eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in assenza di una compiuta rivalutazione degli stessi fatti oggetto del provvedimento reclamato; aderiva inoltre espressamente alle ragioni di inammissibilità dell'azione ex art. 700 c.p.c. come esposte nell'ordinanza; ribadiva l'assenza del fumus e del periculum sottolineando altresì come la richiesta avrebbe dovuto essere formulata in sede di separazione;

precisato ulteriormente che, a seguito della fissazione di udienza in forma scritta, in ragione del trasferimento del dott. L.A. in altro Tribunale, è stato disposto il mutamento del Collegio con l'introduzione della dott.ssa M.G., secondo le previsioni tabellari vigenti;

tanto premesso in via processuale, anche con riferimento alla posizione delle parti considerato in via generale e in punto di diritto che:

a) la domanda ex art. 700 c.p.c. "può essere esercitata fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo," configurandosi quindi quale azione cautelare residuale allorquando non siano neanche astrattamente esperibili i rimedi tipici di cui al libro IV del codice di procedura civile;

b) secondo il rigoroso e tradizionale orientamento giurisprudenziale, ancora oggi maggioritario, al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 700 c.p.c., occorre verificare se, in astratto (e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione o la rendano infondata nel merito), l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica, tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela innominata prevista dagli artt. 700 e ss. c.p.c. (Cass. 15.6.1999 n. 5...);

ritenuto dirimente nella fattispecie in esame, ai fini di una delibazione positiva circa la residualità dell'azione cautelare, e, quindi, dell'ammissibilità della domanda, accertare l'esatta natura giuridica degli animali da compagnia, ovvero, in altri termini, se questi possano essere qualificati come beni mobili (res);

considerato a riguardo che:

a) l'ordinanza in primo grado, da intendersi richiamata *per relationem*, ha affrontato in modo completo ed esauriente la questione sopra evidenziata, attraverso un articolato e approfondito iter logico motivazionale, supportato dalla univoca giurisprudenza della Cassazione, oltre che dalla maggioritaria giurisprudenza di merito;

b) segnatamente, meritevole di riproposizione la motivazione di recente giurisprudenza di legittimità, già riportata in ordinanza, secondo cui "Nel campo dell'esperienza giuridica vanno considerati come "cose" anche gli esseri viventi suscettibili di utilizzazione da parte dell'uomo: non solo i vegetali, ma anche gli animali. L'uomo ha sempre manifestato verso gli animali, in quanto esseri senzienti, un senso di pietà e di protezione, quando non anche di affetto. Da qui l'esistenza, in tutte le epoche storiche, di precetti giuridici, essenzialmente di natura pubblicistica, posti a salvaguardia e a tutela degli animali (...). Va tuttavia precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi ultimi titolari di diritti. L'animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. "capacità giuridica" (che si definisce, appunto, come la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi); capacità che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche. L'animale, perciò, è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica.". (Cass 25.09.2018, n. 22728)

c) ulteriormente, anche con riferimento all'art. 13 del Trattato di Lisbona e, più in generale, in relazione alla normativa europea in materia di tutela degli animali, è stato precisato come

" Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti", fa salve le "disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale" (Cass.2.10.2019 n. 40438)

d)risultano pertanto pienamente condivisibili, oltre che coerenti con l'orientamento sopra evidenziato, le conclusioni raggiunte in parte qua dal giudice di primo grado ovvero "gli animali domestici (o da compagnia o d'affezione), qualificati giuridicamente come "beni mobili", sono soggetti alle ordinarie azioni a tutela del possesso (artt. 1168, 1170 c.c.), oltre che al rimedio cautelare tipico costituito dal sequestro giudiziario (laddove si controverta circa la proprietà)" ritenute le argomentazioni contenute in reclamo, volte a destituire di fondamento tale ricostruzione, insufficienti in quanto:

a)la circostanza che "Il cane è pacificamente un essere vivente" (cfr. pag.2) oltre che ampiamente considerata dalla giurisprudenza sopra riportata non costituisce ex se ragione per escludere dal novero delle cose mobili l'animale; al contrario, nel Codice sono presenti plurime disposizioni riguardanti gli animali e il relativo trattamento giuridico è assimilato tout court a quello delle cose, sia pure con le particolarità derivanti dalla peculiare natura (cfr. ad es. art. 820 c.c. in relazione alla qualificazione dei frutti art. 923 e ss. c.c. in tema di occupazione, 998 c.c. in tema di usufrutto. 1641 c.c. affitto di fondi rustici etc.; in altri termini, sul punto, risulta insuperabile il principio di diritto espresso dalla Cassazione secondo cui "il diritto civile indubbiamente, sulla scia della tradizione romanistica, considera gli animali come mere "cose mobili", beni giuridici che possono costituire "oggetto" di diritti reali (cfr. artt. 812, 816, 820, 923, 924, ..., 926, 994, 1160, 1161 e 2052 c.c.) ovvero di rapporti negoziali (cfr. artt. 1496, 1641, 1642, 1643, 1644 e 1645 c.c. (Cass. 22728/2018 cit.)

b) la L. 6 giugno 2025, n. 82, conosciuta come "Legge Brambilla", citata dal reclamante, pur avendo indubbiamente rafforzato la disciplina penale sotto il profilo sanzionatorio, in relazione a condotte contro gli animali, non ha in alcun modo riconosciuto questi ultimi come "soggetti giuridici portatori di diritti" (pag.2) come argomentato dal reclamante poiché:

b1) tale riconoscimento non è esplicitato in nessuna disposizione normativa della legge, risultando la capacità giuridica esclusiva dell'essere umano secondo i principi generali dell'ordinamento costituzionale (artt. 2,3, 13 e ss.) e lo stesso art. 1 c.c.

b2) la tutela penale rafforzata non costituisce indice univoco di riconoscimento della soggettiva giuridica ; essa è stata recentemente adottata anche in altri settori (ad es. L. 9 marzo 2022, n. 22 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale) relativi pacificamente a beni mobili qualificabili come res ; in altri termini, sul punto, la disciplina

giuridica ad hoc, pur espressione di un rinnovato e mutato interesse del legislatore per la materia, non determina automaticamente il riconoscimento della personalità giuridica e, invero, di alcun profilo di soggettività;

c) sotto ulteriore e connesso profilo, la Convenzione di Strasburgo non contiene alcun esplicito riconoscimento di soggettività e, comunque, non osta all'applicazione di istituti cautelari coerenti con il carattere della res come stabiliti dai singoli ordinamenti; a riguardo, pur essendo valorizzato il rapporto affettivo tra uomo e animale, tuttavia esso non risulta impediente una regolamentazione giudiziaria dell'azione cautelare attraverso istituti già noti;

d) la giurisprudenza di merito riportata dal reclamante, pur nota a questo Tribunale, non è meritevole di condivisione sia in quanto non coerente con le disposizioni normative sopra esposte e i principi dell'ordinamento richiamati sia perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sopra evidenziata; inoltre, sul punto, essa si palesa almeno parzialmente inconferente in quanto avente ad oggetto la disciplina dell'affido in giudizi di separazione e non la tutela cautelare di urgenza atipica ex art. 700 c.p.c. ;

e) a riguardo, risulta meritevole di adesione il differente e contrapposto orientamento, invero maggioritario, secondo cui non può pervenirsi, "de jure condito", ad attribuire all'animale di affezione una vera e propria soggettività giuridica, che possa legittimare, in caso di regolamentazione non consensuale della crisi della coppia, una equiparazione alla prole minore ai fini della sua collocazione e cura; pertanto, in caso di controversia insorta tra ex conviventi o partner è da escludere che, in difetto di accordi spontanei, il giudice - della cautela prima e della famiglia nel successivo giudizio di merito - possa intervenire a regolamentare l'affido condiviso dell'animale applicando in via analogica la disciplina dettata in materia di affido condiviso dei minori (T.T. 07.07.2025, n.6367; Tribunale Como, 03.02.2016);

f) il mancato riconoscimento della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere un affido di animale ha altresì anche un fondamento sul piano strictu sensu processuale, atteso che, come correttamente rilevato in fattispecie analoga a quella in esame, "non è possibile l'istituzione di "diritti d'azione" inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa", né mediante "un'applicazione analogica delle norme previste a tutela dei minori (peraltro senza possibilità di individuare quali profili di dette norme debbano essere applicate e quali, invece, da ritenersi incompatibili)", e l'esistenza di un diritto all'animale da compagnia "non rende per ciò solo possibile giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da compagnia posto che i primi solo (e non i secondi) sono persone fisiche sia nella trama codicistica di diritto interno che nella legislazione sovranazionale" (cfr. Trib. Torino 6367/2025 cit. Trib. Milano 24.2.2015; Trib. Novara n. 169/2023);

considerato, in ragione di quanto esposto, l'animale equiparabile a un bene mobile (res) dal punto di vista giuridico;

ritenuti in definitiva esperibili gli ulteriori rimedi cautelari tipici quali, ad esempio, le azioni a tutela del possesso (artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c.), oltre che al rimedio cautelare tipico costituito dal sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.

ritenuto in definitiva, non sussistente il requisito della residualità e, pertanto, valutata correttamente adottata dal giudice di primo grado la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

considerato quindi infondato il reclamo;

ritenuta assorbita ogni altra deduzione, ivi compresa quella preliminare di inammissibilità del reclamo stesso;

precisato che la regolamentazione delle spese avverrà in sede di merito;

ritenuti altresì sussistenti i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;

precisato altresì che la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso;

liquidato, sul punto l'importo pari a Euro259, pari alla somma astrattamente dovuta per il contributo, trattandosi di procedimento cautelare dal valore indeterminabile precisato a quest'ultimo proposito, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del reclamante, sig. Z., non osta all'applicabilità della disposizione di carattere sanzionatorio;

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I) respinge perché infondato il reclamo proposto da A.Z. (c.f. (...)) e, per l'effetto, conferma l'ordinanza dell'11.11.2025 - Giudice Rocchetti emessa nel procedimento cautelare in corso di causa r.g. 919/2024-1;

II) dispone a carico di parte reclamante A.Z. il pagamento di Euro 259 nei confronti dell'Erario;

III)spese al merito.

Conclusione

Così deciso in Pavia, il 23 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2026.